



Associazione Nazionale Alpini

Sezione di Treviso

Via San Pelajo, 37
31100 TREVISO

Regolamento Sezionale

APPROVATO DAL C.D.S. IL **30/01/2023**

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI IL **12/03/2023**

APPROVATO DAL C.D. N. **28/10/2023**

ART.16 Comma 5 RATIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI IL **10/03/2024**

ALLEGATO D RATIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI IL **9/3/2025**

INDICE

Art. 1	Generalità	pag. 5
Art. 2	Emblemi	pag. 5
Art. 3	Ammissione a soci	pag. 5
Art. 4	Quota associativa	pag. 5
Art. 5	Diritti dei Soci	pag. 5
Art. 6	Aggregati	pag. 6
Art. 7	Amici degli Alpini	pag. 6
Art. 8	Tesseramento	pag. 6
Art. 9	Organi della Sezione	pag. 6

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI SEZIONE

Art. 10	Convocazione	pag. 7
Art. 11	Funzioni	pag. 7
Art. 12	Delegati di Gruppo	pag. 8
Art. 13	Votazioni	pag. 8
Art. 14	Assemblea straordinaria	pag. 8

PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Art. 15	Funzioni	pag. 8
Art. 16	Elezione	pag. 9
Art. 17	Vicario	pag. 9
Art. 17 bis	Vice Presidente	pag. 10

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 18	Composizione	pag. 10
Art. 19	Deliberazioni	pag. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20	Funzioni	pag. 10
Art. 21	Nomine	pag. 11
Art. 22	Convocazione riunioni	pag. 11
Art. 23	Deliberazioni	pag. 11
Art. 24	Decadenza Consigliere	pag. 11
Art. 24bis	Incompatibilità di Cariche	pag. 12
Art. 25	Supplenza Consigliere	pag. 12
Art. 26	Tesoriere	pag. 12
Art. 27	Segretario del Consiglio Direttivo	pag. 12
Art. 28	Responsabile	pag. 12
Art. 29	Segretario della Sezione	pag. 13
Art. 30	Revisore dei Conti	pag. 13
Art. 31	Giunta di Scrutinio	pag. 13

COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 32	Composizione	pag. 14
Art. 33	Funzioni	pag. 14
Art. 34	Liste dei Candidati	pag. 14
Art. 35	Delegati Nazionali	pag. 14
Art. 36	Vita dei Gruppi Alpini	pag. 14
Art. 37	Raggruppamenti	pag. 14
Art. 38	Periodico sezionale	pag. 15
Art. 39	Protezione Civile	pag. 15
Art. 40	Attività sportive	pag. 15
Art. 41	Centro Studi	pag. 15
Art. 42	Coordinamento Giovani	pag. 16
Art. 43	Commissione Sezionale Regolamenti	pag. 16
Art. 44	Anno sociale	pag. 16
Art. 45	Incassi e pagamenti	pag. 16
Art. 46	Scioglimento della Sezione	pag. 16

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47	Gratuità	pag. 16
Art. 48	Autorizzazioni	pag. 17
Art. 49	Responsabilità	pag. 17
Art. 50	Regolamenti	pag. 17
Art. 51	integrati	pag. 17
Art. 52	Interpretazione	pag. 17
	Entrata in vigore	

Allegato "A"

Suddivisione del territorio della Sezione in 20 Raggruppamenti

Allegato "B"

Disposizioni per l'assegnazione dei Raduni Sezionali e delle Riunioni dei Capigruppo, Cerimonie

Allegato "C"

Disposizioni per l'assegnazione del Disco sezionale, degli striscioni, delle Bandiere e partecipazione delle Fanfare alle Adunate Nazionali e Raduni del 3° Raggruppamento

Allegato "D"

Disposizione gestione gruppi (Art 24 S.N.)

Art. 1 - GENERALITA'

- 1) La Sezione di Treviso dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita nell'ottobre dell'anno 1921, ha sede in Treviso; la Sezione ha il compito di realizzare direttamente e attraverso i suoi Gruppi la vita dell'Associazione Nazionale nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi dell'A.N.A. indicati dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale.

Art. 2 - EMBLEMI

- 1) L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo mentre quello dei Gruppi è il Gagliardetto; gli emblemi sono rispettivamente conformi ai modelli di cui agli allegati 2 e 3 dell'Art. 3 dello Statuto Nazionale. L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo, come previsto dall'articolo 4 del Regolamento Nazionale è deciso di volta in volta dal Presidente e/o dal Consiglio Sezionale. Per quanto riguarda il Gagliardetto dal Consiglio di Gruppo.
- 2) È fatto obbligo alla Sezione ed ai Gruppi di aver cura che il Vessillo ed i Gagliardetti siano portati in pubblico con dignità e che al passaggio del Vessillo, medagliato con M.O.V.M., venga salutato militarmente.
- 3) Il Vessillo viene scortato dal Presidente o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vicario, dal Vicepresidente o da un Consigliere Sezionale.
- 4) Il Presidente nomina l'Alfiere Sezionale e uno o più sostituti di anno in anno per le manifestazioni di carattere Sezionale e sovra-sezionale.

Art. 3 - AMMISSIONE A SOCI

- 1) L'ammissione dei nuovi Soci, su presentazione del Capogruppo è deliberata dal C.D.S., dopo il parere della Giunta di Scrutino ed in conformità alle norme stabilite dall'articolo 4 dello Statuto Nazionale e dagli Artt. 6 e 7 del Regolamento Nazionale.
- 2) Il Socio può presentare al suo Capogruppo che informerà la Sezione, dichiarazione di rinuncia a far parte dell'A.N.A. o di passaggio ad altra Sezione o Gruppo, ma non ha diritto in alcun caso alla restituzione, totale o parziale, della quota associativa pagata.
- 3) Il Socio che cambia residenza ha l'obbligo di comunicare quanto prima il nuovo indirizzo al proprio Capogruppo che ne dà immediata notizia alla Sezione per gli opportuni aggiornamenti ai tabulati.

Art. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA

- 2) I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annua che viene determinata dall'Assemblea dei Delegati di Sezione. Il pagamento di tale quota viene fatto ai Gruppi:
 - a. dai nuovi Soci, al momento della loro ammissione;
 - b. dai Soci già iscritti entro il 28 febbraio di ogni anno.
- 2) I Soci sono tenuti altresì a pagare la quota supplementare che l'Assemblea di ogni Gruppo riterrà di fissare di anno in anno a proprio favore, e a valere dall'anno sociale successivo entro il termine pure fissato dall'Assemblea stessa.
- 3) Il Socio che non abbia pagato nei termini suddetti la quota per l'anno in corso è considerato in mora e viene sospeso ad ogni effetto finché non si sia messo in regola.
- 4) Qualora la quota non venga pagata entro il 30 del mese di settembre dell'anno in corso, l'iscritto perde la qualità di Socio (Art. 9 Statuto nazionale).

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

- 1) Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali della propria Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione stessa durante l'orario di apertura. In tali locali i Soci sono considerati graditi ospiti. Nei locali della Sezione è severamente vietato l'ingresso e l'uso ai soggetti non autorizzati.
- 2) I Soci hanno inoltre tutti i diritti e doveri previsti dagli articoli 8 e 8/bis dello Statuto Nazionale.

Art. 6 - AGGREGATI

- 1) Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Nazionale, ciascun Gruppo può accogliere gli Aggregati, da scegliere, preferibilmente, fra i familiari dei Soci o dei caduti Alpini, o fra persone particolarmente benemerite per l'attività svolta a vantaggio della Sezione o Gruppo e che condividano le finalità dell'A.N.A.
- 2) Gli Aggregati, che devono essere presentati da due Soci ordinari di cui uno deve essere il Capogruppo, vengono gestiti direttamente dai Gruppi.

Art. 7 - AMICI DEGLI ALPINI

- 1) L'Aggregato, dopo due anni di iscrizione, durante i quali dovrà aver prestato fattiva collaborazione ad una qualunque delle diverse attività associative, su proposta di due Soci ordinari presentata alla Sezione attraverso il Gruppo, potrà ottenere la qualifica di "Amico degli alpini".
- 2) Gli Amici possono fregiarsi dei simboli appositamente predisposti e approvati dalla Sede Nazionale e potranno sfilare con l'apposito copricapo (berretto norvegese) con relativo fregio:
 - a. Alle adunate nazionali con la Sezione di Treviso, in coda al blocco sezionale.
 - b. Ai raduni sezionali e feste di Gruppo con le modalità che saranno indicate dai Cerimonieri sezionali.
- 3) Il Gruppo, ove il rapporto di fiducia, amicizia, e collaborazione con gli Aggregati o Amici dovesse venir meno, potrà proporre la revoca dell'iscrizione di "Aggregato" o " Amico" alla Sezione che, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del C.D.S. l'accetta e la formalizza.
- 4) Gli Aggregati e gli Amici degli Alpini:
 - a. non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A.;
 - b. non possono portare il cappello alpino o fregiarsi del distintivo sociale ordinario;
 - c. non hanno diritto di voto attivo e passivo;
 - d. non possono accedere a cariche elettive.
- 5) Gli Aggregati e gli Amici devono versare al Gruppo la quota annuale d'iscrizione all'A.N.A., stabilita di anno in anno, con diritto di ricevere i giornali periodici associativi e di frequentare la sede sociale.

Art. 8 - TESSERAMENTO

- 1) Entro il 28 febbraio di ogni anno solare i Gruppi dovranno versare l'importo delle quote sociali e consegnare alla segreteria Sezionale l'elenco dei Soci Ordinari, degli Aggregati e degli Amici degli Alpini in regola con il pagamento della relativa quota sociale stabilita dall'Assemblea Sezionale dei Delegati.
- 2) Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Sezionale i Gruppi verseranno entro il 15 settembre le quote sociali dei nuovi Soci e consegneranno alla segreteria Sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi bollini dei Soci Alpini, degli Amici e degli Aggregati.
- 3) Ogni iscritto perde la propria qualità al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9 dello Statuto Nazionale.

Art. 9 - ORGANI DELLA SEZIONE

- 1) Gli organi della Sezione sono:
 - A. L'Assemblea dei Delegati
 - B. Il Presidente;
 - C. Il Consiglio Direttivo;
 - D. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - E. La Giunta di Scrutinio.
- 2) Le cariche elettive hanno durata triennale con possibilità di rielezione per un solo secondo triennio consecutivo a conclusione dei quali per essere rieletto alla stessa carica, si dovrà attendere obbligatoriamente un triennio.
- 3) Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i componenti la Giunta di Scrutinio, se rieleggibili, devono comunicare al C.D.S., con lettera che deve pervenire alla Segreteria sezionale entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato, l'eventuale rinuncia alla facoltà di essere rieletti.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI SEZIONE

Art. 10 - CONVOCAZIONE

- 1) L'Assemblea dei Delegati rappresenta l'universalità dei Soci della Sezione e si riunisce almeno una volta all'anno preferibilmente in giorno festivo in località della circoscrizione sezionale:
 - a. in sede ordinaria tra il 1° febbraio e il 15 marzo, convocata dal Presidente della Sezione;
 - b. in sede straordinaria quando il Presidente e/o il C.D.S. lo giudichino necessario, o su richiesta dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta scritta fatta da un numero di Delegati che rappresenti almeno un quinto dei Soci con l'indicazione specifica degli argomenti da porre all'O.d.G.
- 2) Il Presidente sezionale convoca l'Assemblea dei Delegati in sede straordinaria entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 3) Se entro tale termine non fosse effettuata l'Assemblea questa viene convocata entro altri 60 giorni dal C.D.N. su richiesta degli interessati con la presenza del Consigliere Nazionale di riferimento.
- 4) Della convocazione dell'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, sarà dato avviso ai Capigruppo da parte del Presidente della Sezione con almeno 15 giorni di preavviso comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 5) L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora il numero dei Delegati presenti o rappresentati, sia almeno la metà più uno dei Delegati spettanti complessivamente ai Gruppi della Sezione, ed in seconda convocazione (che può aver luogo un'ora dopo quella fissata per la prima) qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati.
- 6) I Delegati presenti eleggono tra i Soci A.N.A. il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, nonché due o più scrutatori.
- 7) Possono intervenire all'Assemblea (senza diritto di parola e di voto) i soci della Sezione non aventi l'incarico di Delegato purché siano in regola con il pagamento della quota associativa annua.
- 8) All'Assemblea, il Delegato ha diritto ad un voto.
- 9) Ciascun Delegato non potrà rappresentare più di altri due Delegati del proprio Gruppo mediante delega scritta.

Art. 11 - FUNZIONI

- 1) L'Assemblea dei Delegati di Sezione delibera con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto Nazionale, sulle attività della Sezione.
- 2) L'Assemblea dei delegati discute e delibera sui seguenti argomenti:
 - a. relazione morale del Presidente Sezionale;
 - b. il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e un preventivo per l'anno entrante;
 - c. relazione dei Revisori dei Conti;
 - d. altri argomenti posti all'O.d.G. dal C.D.S. o che vi siano stati inseriti su richiesta scritta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da un numero di Delegati che rappresenti almeno un quinto dei Soci e presentata al C.D.S. entro il 15 dicembre dell'anno precedente;
 - e. Regolamento Sezionale e le eventuali sue modifiche;
 - f. la quota associativa, con effetto dall'anno sociale successivo; in caso di comprovata opportunità delega al C.D.S., entro limiti prestabiliti, tale determinazione.
- 3) Procede alla votazione per eleggere:
 - a. Il Presidente della Sezione;
 - b. I Consiglieri Sezionali ed i loro supplenti;
 - c. I Membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i loro supplenti;
 - d. I Membri della Giunta di Scrutinio;
 - e. I Delegati all'Assemblea Nazionale dell'A.N.A.

Art. 12 - DELEGATI DI GRUPPO

- 1) A ciascun Gruppo, ogni 25 Soci o frazione superiore a 12, spetta un delegato all'Assemblea dei Delegati di Sezione.
- 2) Il numero di Delegati spettanti a ciascun Gruppo si determina in relazione al numero dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa alla fine dell'anno solare precedente.
- 3) Il Capogruppo è di diritto Delegato del Gruppo e potrà farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.
- 4) Gli altri Delegati sono eletti dall'Assemblea dello stesso e il relativo verbale verrà depositato in sezione dovrà essere depositato in segreteria Sezionale entro il 28 Febbraio.
- 5) Non potranno rivestire incarico di Delegato i Soci che ricoprono cariche sezionali di cui all'Art. 9, comma 1, lett. c, d ed e.

Art. 13 - VOTAZIONI

- 1) La Sezione trasmette, unitamente alla convocazione dell'Assemblea ed a ciascun Capogruppo, tanti biglietti di ammissione quanti sono i Delegati che spettano al Gruppo in conformità dell'Art. 12 del presente Regolamento.
- 2) Tali biglietti sono compilati e firmati dal Delegato e controfirmati dal Capogruppo.
- 3) Non hanno facoltà di voto all'Assemblea i Delegati che siano sprovvisti di ammissione regolare.
- 4) A parità di voti è eletto quello più giovane di età.
- 5) Per l'elezione alle cariche sociali si procede a votazione per scheda segreta.
- 6) Le altre votazioni avvengono per alzata di mano.
- 7) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera viene presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
- 8) Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea firmano il verbale e assieme agli scrutatori, gli scrutini della votazione.
- 9) Le deliberazioni dell'Assemblea, valide secondo lo Statuto nazionale, il Regolamento nazionale ed il presente Regolamento, vincolano tutti i Soci della Sezione.

Art. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea straordinaria discute e delibera esclusivamente su quanto posto all'O.d.G.
- 2) Nel caso di vacanza delle cariche di cui all'Art. 11, comma 3. del presente Regolamento, nell'ambito dell'Assemblea straordinaria potrà essere posta all'O.d.G. l'elezione dei nuovi membri a copertura dei posti vacanti.
- 3) Qualora il C.D.S. sia dimissionario oppure sia sciolto perché è venuta meno la maggioranza dei componenti, il Presidente della Sezione convoca l'Assemblea Straordinaria dei Delegati con le modalità previste dall'art. 10, c. 4 presente Regolamento entro 40 (quaranta) giorni dall'avverarsi dell'una o dell'altra delle ipotesi sopra considerate.

PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Art. 15 - FUNZIONI

- 1) Il Presidente della Sezione ha la firma di tutti gli atti della stessa. Per quelli di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessario che la sua firma sia affiancata a quella del Tesoriere.
- 2) Al Presidente spettano i seguenti compiti:
 - a. convoca e presiede le sedute del C.D.S. e del Comitato di Presidenza;
 - b. partecipa alle sedute della Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Treviso e nomina il Coordinatore e i Capi Squadra;
 - c. partecipa alle sedute del Comitato di Redazione del periodico "Fameja Alpina" e del Centro Studi;
 - d. partecipa alle sedute dei vari Comitati, Gruppi di lavoro e/o Commissioni;
 - e. ripartisce, sentito il C.D.S., gli incarichi fra i Consiglieri ed ha facoltà di nominare annualmente o

all'occorrenza, Commissioni composte da Consiglieri, Soci estranei al Consiglio, o persone al di fuori dell'Associazione ma in grado di studiare e risolvere particolari problemi ed esigenze della Sezione stessa;

- f. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dei suddetti Organi;
 - g. presenta al C.D.S. la relazione morale che sarà sottoposta all'Assemblea annuale dei Delegati;
 - h. presenta agli Organi della Sezione ogni proposta che reputi opportuna in relazione al conseguimento degli scopi sociali;
 - i. vigila sull'andamento della Sezione e dei Gruppi;
 - j. cura i rapporti anche amministrativi, sia fra la Sede Nazionale e la Sezione sia fra questa e i Gruppi;
 - k. qualora lo consideri opportuno può intervenire di persona o per mezzo di un suo Delegato alle Assemblee di Gruppo ed alle riunioni delle Commissioni;
 - l. autorizza o meno, sentito il C.D.S. o in caso di urgenza il Comitato di Presidenza, qualsiasi manifestazione o iniziativa pubblica di carattere Alpino, che i Gruppi debbono preventivamente richiedere;
 - m. partecipa alle sedute della Commissione attività sportive;
 - n. sceglie e nomina tra i Consiglieri il proprio vicario che rimane in carica per un anno ed è rinnovabile sino a scadenza del mandato.
- 3) In caso di carenza nel funzionamento, o qualora la Commissione o il Gruppo di lavoro e/o Comitato non abbiano la possibilità di provvedere alla propria organizzazione ovvero per qualsiasi altra causa di particolare gravità, il Presidente Sezionale, sentito il C.D.S. può formare e nominare altra Commissione, Gruppo di lavoro e/o Comitato.

Art. 16 - ELEZIONE

- 1) Il Socio in regola con il tesseramento che abbia maturato esperienza preferibilmente triennale in Consiglio Direttivo Nazionale, Consiglio Direttivo Sezionale o quale Capogruppo e che intenda candidarsi alla carica di Presidente della Sezione, formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente e depositata al protocollo presso la Segreteria della Sezione entro il 10 dicembre dell'anno precedente in cui si svolgerà l'Assemblea dei Delegati.
- 2) Il Socio che ricopre cariche politico-amministrative deve obbligatoriamente rassegnare le proprie dimissioni dalle stesse per potersi candidare alla carica di Presidente Sezionale.
- 3) Al Consigliere in carica non è precluso di candidarsi a Presidente, quindi in tale ipotesi non ha alcun obbligo di rassegnare preventivamente le dimissioni.
- 4) Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta (50% + 1) dall'Assemblea dei Delegati. Nel caso in cui nessun Candidato raggiunga la maggioranza prescritta si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due Candidati che hanno avuto il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio può essere effettuata in maniera palese, cioè per alzata di mano, su approvazione dell'Assemblea.
- 5) Il mandato presidenziale ha durata triennale rinnovabile per una seconda volta consecutiva, indipendentemente dai mandati eventualmente ricoperti quale consigliere sezionale. Tale mandato potrà essere eventualmente rinnovato per una terza volta consecutiva a seguito di espressa e circostanziata richiesta del Presidente e previa approvazione della candidatura da parte dell'Assemblea dei Delegati di Sezione, anticipata rispetto a quella elettiva, convocata con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 17 VICARIO

- 1) Qualora per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni, il Vicario convoca entro 30 giorni l'Assemblea Straordinaria dei Delegati per eleggere il nuovo Presidente.
- 2) Nel caso di assenza temporanea o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicario.
- 3) Il Vicario coadiuva il Presidente e su delega dello stesso, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Art. 17 bis – VICE PRESIDENTE

- 1) Coadiuvare il Comitato di Presidenza nell'individuare macro aree omogenee, nell'ambito dei raggruppamenti, per la programmazione di riunioni periodiche secondo un ordine del giorno redatto (o deliberato) dal medesimo Comitato di Presidenza.
- 2) Istituisce e presiede la Commissione Elettorale salvo il caso in cui sia esso stesso candidato a cariche sociali.
- 3) In caso di argomentazioni particolari che riguardano uno o più gruppi, ovvero uno o più raggruppamenti, provvede in accordo al Consigliere di raggruppamento preposto a raccogliere la documentazione necessaria per la successiva disamina da parte del Presidente.
- 4) Presiede, di norma, il Comitato Organizzativo dei Raduni Sezionali.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 18 - COMPOSIZIONE

- 1) Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente Sezionale, dal Vicario, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario del C.D.S., dal Responsabile organizzativo e dal Segretario di Sezione, con funzioni di verbalizzante, se assente, sostituito da altro membro del Comitato.
- 2) Il Comitato è convocato dal Presidente quando lo reputi opportuno oppure su richiesta scritta di almeno tre Membri, telefonicamente o per via telematica.

Art. 19 - DELIBERAZIONI

- 1) Il Comitato di Presidenza sovrintende alla gestione ordinaria della Sezione e, nei casi di assoluta comprovata urgenza, può prendere anche deliberazioni di straordinaria amministrazione, purché entro i limiti di competenza del C.D.S. Le deliberazioni sono sottoposte dal Presidente al C.D.S. per la loro ratifica alla successiva seduta.
- 2) Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre Membri.
- 3) In caso di parità di voti prevale quello del Presidente Sezionale.
- 4) Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - FUNZIONI

- 1) Il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.), composto da venti (20) Consiglieri, dà le direttive sull'attività della Sezione:
 - a. promuove le iniziative e le manifestazioni secondo i fini sociali;
 - b. amministra il patrimonio della Sezione per gli atti di straordinaria amministrazione;
 - c. delibera la convocazione dell'Assemblea dei Delegati di Sezione (anche in seduta straordinaria);
 - d. presenta annualmente a mezzo del Tesoriere il rendiconto finanziario e quello preventivo all'Assemblea dei Delegati;
 - e. assiste i Gruppi e segue la loro attività attraverso i Consiglieri Sezionali;
 - f. autorizza la costituzione di Nuovi Gruppi;
 - g. prende provvedimenti anche disciplinari di propria competenza nei confronti di Gruppi e Soci secondo le disposizioni dello Statuto Nazionale;
 - h. all'occorrenza istituisce annualmente fra i propri Membri ed i Soci, commissioni con particolari incarichi o affida questi ultimi a singoli Membri o Soci;
 - i. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e cura l'osservanza dello Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale e del presente Regolamento;
 - j. vigila sulla corretta gestione degli immobili, nonché dei mobili, arredi, suppellettili varie di proprietà della Sezione

Art. 21 - NOMINE

- 1) Entro 30 (trenta) giorni dall'Assemblea dei Delegati di Sezione in cui avviene l'elezione del nuovo Consiglio Sezionale, questo si riunisce per la nomina delle cariche sociali:
 - a. il Vicepresidente;
 - b. il Tesoriere, eletto preferibilmente nell'ambito del C.D.S.;
 - c. il Responsabile organizzativo eletto preferibilmente nell'ambito del C.D.S.;
 - d. il Segretario del C.D.S. all'interno del C.D.S. stesso;
 - e. il Direttore del periodico Sezionale "Fameja Alpina" eletto preferibilmente nell'ambito del C.D.S.;
 - f. l'Addetto stampa Sezionale eletto preferibilmente nell'ambito del C.D.S.;
- 2) Nomina inoltre, su indicazione dei Comitati o Commissioni e alle rispettive scadenze (secondo i rispettivi regolamenti):
 - a. il Responsabile della Commissione attività sportive (possibilmente eletto nell'ambito del C.D.S.);
 - b. il Responsabile del Centro Studi, eletto nell'ambito del C.D.S.;
 - c. il Referente del Bosco delle Penne Mozze;
 - d. il Coordinatore Giovani Sezionale;
 - e. il Presidente della Commissione Sezionale Regolamento (CSR).
- 3) I Responsabili, Direttori e Presidenti dei predetti Organi, se estranei al C.D.S. partecipano senza diritto di voto al Consiglio Direttivo Sezionale.
- 4) Tutte le cariche ed incarichi di cui al presente articolo hanno durata triennale rinnovabile.

Art. 22 - CONVOCAZIONE RIUNIONI

- 1) Il C.D.S. è convocato dal Presidente della Sezione:
 - a. quando egli lo reputi necessario e di norma ogni 30 giorni;
 - b. quando gliene venga data motivata richiesta scritta da almeno 5 (cinque) Membri del C.D.S. oppure dai Revisori dei Conti con l'indicazione precisa degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- 2) Nei casi di cui al precedente punto "b" il Presidente fissa la seduta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 3) Le convocazioni avvengono mediante invio di avviso contenente l'ordine del giorno con un anticipo di almeno 5(cinque) giorni salvo casi di urgenza nei quali l'avviso potrà essere fatto telefonicamente o per via telematica.

Art. 23 - DELIBERAZIONI

- 1) Per la validità delle deliberazioni del C.D.S. è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Esse sono prese esclusivamente sugli argomenti posti all'O,D.G. a maggioranza dei presenti.
- 2) In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. È necessario però il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti per decidere sullo scioglimento di un Gruppo o sulla radiazione di un Socio.
- 3) Qualora una votazione sia fatta a scrutinio segreto, si intende inefficace la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole di metà soltanto dei presenti e può essere ripresentata nella seduta successiva.
- 4) Eventuali mozioni o proposte di argomenti non all'ordine del giorno della seduta vanno rinviati per la discussione e la votazione alla seduta successiva.
- 5) Il verbale della seduta è firmato da chi la presiede e dal Segretario del C.D.S., in mancanza di quest'ultimo fa da Segretario verbalizzante un Consigliere appositamente nominato.

Art. 24 - DECADENZA CONSIGLIERE

- 1) Il C.D.S. può dichiarare decaduto d'ufficio il Consigliere che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle sedute per 3 (tre) volte consecutive, in tal caso non potrà assumere carica Sezionale alcuna per un periodo di tre anni. Il Consigliere che non partecipa al 50% delle riunioni del C.D.S. tenute nell'anno decade immediatamente. In tal caso non potrà assumere carica Sezionale alcuna per un periodo di tre anni.

Art. 24 bis - INCOMPATIBILITA' DI CARICHE

- 1) La carica di Consigliere Sezionale non è compatibile con le altre cariche associative, siano esse di grado superiore od inferiore, fatta, salva la carica di Consigliere nel Gruppo di appartenenza.
Il Socio dovrà rassegnare le proprie dimissioni nel caso andasse a ricoprire una nuova carica, soltanto a nomina avvenuta.

Art. 25 - SUPPLENZA CONSIGLIERE

- 1) Quando un Consigliere Sezionale viene, per qualsiasi causa, a mancare prima di avere esaurito il mandato triennale, si provvede alla sostituzione con il Supplente il cui nominativo è stato individuato dal Raggruppamento stesso ed indicato ai Delegati della Commissione Elettorale.
- 2) I Supplenti che andranno a coprire i posti rimasti vacanti, acquisiranno l'anzianità del Consigliere Sezionale sostituito con decorrenza ed anzianità dalla ultima elezione di quest'ultimo senza acquisire di diritto ruoli e mansioni del predecessore, che dovranno essere nuovamente deliberate dal Consiglio.
- 3) Il Supplente che subentra al Consigliere Sezionale eletto Presidente della Sezione è Consigliere effettivo e rimane in carica per un triennio, è rieleggibile per un altro mandato triennale.
- 4) Il Candidato Supplente indicato dal Raggruppamento alla Commissione Elettorale, a tale data, dovrà aver rispettato l'obbligo di non aver ricoperto l'incarico di Consigliere Sezionale nel triennio precedente.
- 5) Nel caso in cui un Raggruppamento rimanga sguarnito del Consigliere Sezionale o dal Consigliere supplente, si provvederà alla nomina in occasione della prima assemblea dei Delegati di Sezione.
- 6) In caso di impossibilità temporanea, debitamente giustificata da parte del Consigliere Sezionale, il Supplente può presenziare alle sedute del C.D.S. con diritto di voto.

Art. 26 - TESORIERE

- 1) Il Tesoriere risponde al C.D.S. e all'assemblea dei Delegati di Sezione, della contabilità e dell'amministrazione, e predispose il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo. Custodisce e tutela i valori affidatigli, esige le quote di associazione, liquida i mandati firmati dal Presidente.
- 2) Ogni quadrimestre presenta la situazione contabile al C.D.S.
- 3) Redige al termine di ogni anno la relazione finanziaria da presentare all'Assemblea ordinaria dei Delegati di Sezione.

Art. 27 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Segretario del C.D.S. sovrintende sul regolare funzionamento delle sedute, vigilando alla regolare applicazione dello Statuto Nazionale, dei Regolamenti Nazionali e Sezionale curando la stesura del verbale.
- 2) Redige e tiene aggiornato in collaborazione con il Responsabile Organizzativo il calendario di tutte le manifestazioni a carattere sezionale di cui all'art. 28.

Art. 28 - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

- 1) Il Responsabile organizzativo redige e tiene aggiornato in collaborazione con il Segretario del C.D.S. il calendario di tutte le manifestazioni a carattere Sezionale quali:
 - a. Adunata Nazionale;
 - b. Raduno Terzo Raggruppamento;
 - c. Raduno sezionale;
 - d. Cerimonie commemorative locali definite a carattere nazionale;
 - e. Raduni di Gruppo;
 - f. Scoprimenti di monumenti, cippi, lapidi o targhe;
 - g. Giuramenti;
 - h. Inaugurazioni sedi dei Gruppi;
 - i. Consegne di nuovo Gagliardetto o Vessillo;
 - j. Premiazioni e consegne di attestati.
- 2) Pianifica con congruo anticipo ogni manifestazione o cerimonia in collaborazione con gli Organizzatori.
- 3) Presenzia alle manifestazioni o cerimonie sopra riportate, o delega a parteciparvi un sostituto informandone il Presidente della Sezione.

- 4) Organizza gli ordini di sfilamento e le varie cerimonie in ottemperanza a quanto prescritto dal cerimoniale A.N.A. (Libretta).

Art. 29 - SEGRETARIO DELLA SEZIONE

- 1) Con deliberazione sempre revocabile il C.D.S. può nominare anche fuori dal novero dei propri Membri, con preferenza fra i Soci, il segretario della Sezione.
- 2) Il Segretario della Sezione provvede agli adempimenti burocratici ed è di supporto al Presidente, al C.D.S., al Consiglio dei Revisori dei Conti ed alla Giunta di Scrutinio.
- 3) Nell'esercizio delle sue funzioni può essere supportato da personale anche esterno alla Sezione, previo avallo del C.D.S.
- 4) Deve tenere costantemente aggiornato il C.D.S. sulla scadenza delle cariche sociali, delle commissioni e comitati istituiti.
- 5) Tenuto conto degli impegni sopra descritti può essergli riconosciuto un rimborso spese.
- 6) Se esterno al C.D.S., partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 30 - REVISORI DEI CONTI

- 1) Il collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza continua sulla legittimità della gestione economico-finanziaria della Sezione e presenta all'assemblea dei Delegati la propria relazione sul rendiconto economico-finanziario.
- 2) I Revisori dei Conti, eletti in numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) dall'Assemblea dei Delegati di Sezione, restano in carica per un triennio e possono essere rieletti per un altro mandato consecutivo e poi per essere eletti nella stessa carica dovrà trascorrere almeno un triennio.
- 3) Essi devono entro 15 giorni dalla loro nomina, eleggersi un Presidente.
- 4) La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.
- 5) Il Presidente del Collegio, o un suo delegato deve, pur senza diritto di voto, partecipare alle riunioni del C.D.S.
- 6) Nel caso di assenza a tre riunioni consecutive del Collegio senza giustificato motivo si applica ai Revisori dei Conti quanto è stabilito per il C.D.S.
- 7) Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale.
- 8) Qualora uno dei Revisori dei Conti cessi dalla carica, per qualsiasi ragione, gli subentra il supplente.

Art. 31 - GIUNTA DI SCRUTINIO

- 1) La Giunta di Scrutinio ha i compiti ad essa affidati dallo Statuto Nazionale ed esamina entro 30 giorni dalla presentazione le domande di ammissione a Socio, dando il proprio motivato parere al C.D.S. redigendo apposito verbale.
- 2) I Membri, eletti in numero di quattro (di cui uno supplente) dall'Assemblea dei Delegati, nominano al loro interno il Presidente della Giunta.
- 3) I Membri della Giunta di Scrutinio rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti per un secondo mandato consecutivo; per essere eletti nella stessa carica trascorrerà almeno un triennio.
- 4) La carica è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.
- 5) Nell'Assemblea dei Delegati la Giunta di Scrutinio provvede alla verifica dei poteri dei Delegati, prima che si apra la riunione.
- 6) Nel caso di assenza da tre riunioni consecutive della Giunta senza giustificato motivo il membro è automaticamente decaduto e pertanto in questo caso, così come in caso di posti vacanti, si applica quanto disposto dall'Art. 24 del presente Regolamento Sezionale.
- 7) La Giunta di Scrutinio verifica la compatibilità di elezione a Presidente della Sezione del Socio in base al Regolamento Nazionale vigente e al presente Regolamento.
- 8) La Giunta di scrutinio ha inoltre il compito di:
 - a) vigilare e comunicare alla Segreteria Sezionale il trasferimento tra un gruppo e l'altro di associati ed eventuali espulsioni, che dovranno essere comunicate tempestivamente alla segreteria nazionale.
 - b) valutare domande di ammissione di aggregati e amici alpini.

COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 32 - COMPOSIZIONE

- 1) Entro il 31 ottobre di ogni anno il C.D.S. nomina al proprio interno la Commissione Elettorale composta da 5 (cinque) membri più un supplente che non siano candidabili a cariche sociali.
- 2) La Commissione Elettorale è presieduta dal Vicepresidente o dal Consigliere avente la maggiore anzianità di nomina in C.D.S.

Art. 33 - FUNZIONI

- 1) La Commissione Elettorale ha il compito di:
 - a) Predisporre le schede per la votazione nel modo più chiaro e semplice possibile;
 - b) Predisporre ogni altra operazione inerente alle elezioni che riterrà necessario;
 - c) Comunicare ai Capigruppo quali rinnovi delle cariche sociali saranno chiamati ad eleggere nella prossima Assemblea dei Delegati di Sezione;
 - d) Comunicare al CDS le eventuali vacanze relative al Collegio dei Revisori dei Conti e/o dei Membri della Giunta di Scrutinio a scadenza di mandato in modo che il CDS possa proporre nuovi nominativi (art. 34 punto 2 comma a e b);
 - e) Convocare i Capigruppo di quei Raggruppamenti dove si sono presentate vacanze dovute a scadenza di mandato o dimissioni di Consigliere e/o Supplente per raccogliere i nominativi da questi proposti, vagliare se l'indicazione è fatta secondo quanto previsto dal Regolamento vigente. Le operazioni di competenza della Commissione Elettorale devono essere completate nei tempi utili per attuare l'Assemblea dei Delegati di Sezione che dovrà essere effettuata non oltre la seconda domenica di marzo.

Art. 34 - LISTE DEI CANDIDATI

- 1) Ciascun Raggruppamento propone alla Commissione Elettorale un Socio per la candidatura di Consigliere Sezionale, scegliendolo preferibilmente tra Soci che abbiano maturato esperienza in cariche o incarichi di Gruppo, ed il suo Supplente.
- 2) Il C.D.S. propone alla Commissione Elettorale:
 - a. i nominativi dei Soci per la candidatura alla carica dei Revisori dei Conti;
 - b. i nominativi dei Soci per la Giunta di Scrutinio.
- 3) Di ogni Socio Candidato, in regola con il tesseramento, occorre allegare la dichiarazione di accettazione della candidatura.
- 4) La Sezione, ricevuto l'elenco dei Candidati per ciascuna delle cariche elettive sezionali, provvede attraverso la Commissione Elettorale a compilare le rispettive liste contenenti tutti i nominativi dei Candidati, sognando a lato di ciascuno di essi il Raggruppamento che lo ha presentato.
- 5) Le liste sono compilate per ordine di Raggruppamento.

Art. 35 - DELEGATI NAZIONALI

- 1) I Delegati all'assemblea Nazionale A.N.A. vengono proposti dal C.D.S. e preferibilmente individuati tra gli stessi consiglieri.

Art. 36 - VITA DEI GRUPPI, I GRUPPI ALPINI

Vedi allegato "D" Disposizione gestione gruppi, parte costituente il presente Regolamento Sezionale.

Art. 37 - RAGGRUPPAMENTI

- 1) Per esigenze funzionali ed una migliore efficienza dei Gruppi, questi sono riuniti in 20 Raggruppamenti (vedi allegato "A"), modificabili a cura del C.D.S., quando è accertata una variazione sensibile nel numero dei Soci o per altra ragione di carattere tecnico organizzativo sezionale.
- 2) Ogni Raggruppamento è rappresentato e coordinato da un Consigliere Sezionale, il quale concorre personalmente in seno al C.D.S. alla conduzione della Sezione in ottemperanza alle esigenze dei Gruppi che rappresenta.

- 3) Alla scadenza del mandato, lo stesso verrà sostituito da un altro Socio iscritto ad uno dei Gruppi del medesimo Raggruppamento.
- 4) L'indicazione a ricoprire la carica di Consigliere Sezionale dovrà ottenere i consensi da parte dei presenti alla riunione che sarà ritenuta valida se composta dalla maggioranza dei Capigruppo o dei loro delegati.

Art. 38 - PERIODICO SEZIONALE

- 1) Il periodico della Sezione è "Fameja Alpina" e di norma esce quadrimestralmente, informato cartaceo e/o informatico.
- 2) Il Presidente della Sezione fa parte di diritto a detto Comitato che è composto da almeno altri quattro membri.
- 3) Il Comitato decide sulle pubblicazioni da inserire nel periodico conformemente al regolamento interno di redazione, vedi allegato "1".
- 4) Il Direttore responsabile ed i membri del Comitato di Redazione resteranno in carica per una durata uguale al mandato triennale del Presidente Sezionale.
- 5) Il Direttore Responsabile se esterno al C.D.S. partecipa senza diritto di voto al consiglio quando all'ordine del giorno sono previsti argomenti di interesse o comunque da proporre allo stesso Consiglio.
- 6) Il Direttore Responsabile convoca, nelle forme ritenute appropriate e più idonee, il Comitato di Redazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità od opportunità, dandone avviso al Presidente di Sezione.

Art. 39 - PROTEZIONE CIVILE SEZIONALE

Vedi allegato 2 "Regolamento nazionale di Protezione Civile" costituente parte integrante del presente Regolamento.

Art. 40 - ATTIVITA' SPORTIVE

- 1) Attività sportive sono quelle discipline di fatto esercitate in Sezione nel rispetto delle disposizioni specificatamente dettate dall'ANA Nazionale e dalla Sezione stessa.
- 2) Ogni disciplina esprime un proprio rappresentante così da formare una Commissione la quale, in conformità dell'art. 21, comma 2, lett. a), comunicherà al C.D.S. l'indicazione del responsabile di Commissione.
- 3) Il Responsabile e l'eventuale il Coordinatore individuato in seno alla Commissione se esterni al C.D.S., parteciperanno senza diritto di voto al Consiglio, quando all'Ordine del Giorno vi siano argomenti di loro competenza.

Art. 41 - CENTRO STUDI

- 1) Tutte le attività culturali di seguito elencate rientrano nella sfera di competenza del Centro Studi:
 - a. "Libro verde": raccolta di dati e informazioni sulle attività di solidarietà;
 - b. "Parole attorno al fuoco": premio letterario nazionale, in collaborazione con il Gruppo di Arcade;
 - c. "Fotografare l'adunata", concorso fotografico nazionale;
 - d. "Portello Sile": centro espositivo museale della Sezione;
 - e. Biblioteca: raccolta e gestione di libri e pubblicazioni che riguardino, in particolare, la storia degli alpini sia durante le guerre che in periodo di pace, con relativa catalogazione;
 - f. Cori e fanfare A.N.A. sezionali;
 - g. Scuole: coordinamento di attività e progetti, di iniziativa sezionale o nazionale; sostegno delle iniziative e manifestazioni organizzate dai Gruppi e rivolti alle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di competenza e cura dei rapporti con le autorità scolastiche;
 - h. Musei: raccolta informazioni su siti e situazioni inerenti attività museali nel territorio sezionale, con particolare riferimento a quelli che in tutto o in parte custodiscano reperti e documenti riguardanti la storia degli alpini in pace e in guerra;
 - i. Monumenti e sacrari: informazioni e operazioni di presenza circa monumenti e sacrari anche fuori del territorio di diretta competenza come da convenzioni in atto tra Onorcaduti e ANA nazionale;
 - j. Celebrazioni: raccolta informazioni su mostre, conferenze e presentazioni relative a occasioni di particolare interesse storico, antropologico geografico.
- 2) Rientrano inoltre nell'ambito di attività del Centro Studi Sezionale tutte le attività di collaborazione e contatti intersezionali e nazionali, da e verso altri centri studi, la progettazione e il sostegno delle attività culturali che

possano interessare gli alpini e il territorio della sezione e l'attività di sostegno, supporto e indirizzo per le attività culturali organizzate dai Gruppi.

- 3) Il Consiglio sezionale provvederà a mantenere aggiornato l'elenco di cui ai commi 1. e 2.
- 4) Il Responsabile del Centro Studi di cui all'Art. 21, comma 2), lett. b) del presente Regolamento può delegare in tutto o in parte le funzioni di coordinamento del Centro Studi o di ciascuno dei settori indicati al precedente comma 1, rimanendo peraltro garante della corretta gestione delle attività. Della designazione dei coordinatori e delle eventuali loro sostituzioni darà comunicazione al Presidente.
- 5) Al Consiglio sezionale e in caso di urgenza al Presidente è in ogni caso riservata la facoltà di intervenire per disporre la modifica o interdire lo svolgimento di qualsiasi attività ritenuta non conforme agli interessi della Sezione o in contrasto con norme statutarie o regolamentari.

Art. 42 - COORDINAMENTO GIOVANI

1. Per quanto concerne la nomina del Coordinatore Commissione Giovani, si fa riferimento all'art. 21 del presente Regolamento. Per quanto riguarda i compiti e finalità si recepisce quanto disposto dall'A.N.A. Nazionale.

Art. 43 - COMMISSIONE SEZIONALE REGOLAMENTO

- 1) Il Presidente la Commissione viene individuato tra i Consiglieri conformemente all'art. 21, comma 2, lett. e). Egli a sua volta, sentito il Presidente, nomina i membri della Commissione nel numero massimo di 8 (otto) anche esterni al C.D.S. La composizione della Commissione verrà presentata al primo C.D.S. utile per la ratifica.
- 2) Il Segretario della Commissione verrà nominato nella prima riunione.

Art. 44 - ANNO SOCIALE

- 1) L'anno sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 45 - INCASSI E PAGAMENTI

- 1) Per la gestione ordinaria di proprie disponibilità finanziarie, la Sezione può intrattenere rapporti di conto corrente con istituti bancari e postali.
- 2) Il fondo cassa in contanti deve essere limitato all'importo strettamente indispensabile per le spese correnti della segreteria.
- 3) Al Presidente della Sezione viene messa a disposizione un'anticipazione di cassa per le spese correnti da lui sostenute nell'espletamento del suo incarico.

Art. 46 - SCIoglimento DELLA SEZIONE

- 1) Lo scioglimento della Sezione è deliberato da un'Assemblea Straordinaria dei Delegati. Per la validità dell'Assemblea dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Delegati.
- 2) Le delibere relative sono valide se esprimono la maggioranza dei 2/3 dei presenti votanti.
- 3) In caso di mancanza del quorum nella prima e nella seconda convocazione, nella terza convocazione lo scioglimento della Sezione potrà essere deliberato con la votazione favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, qualsiasi sia il loro numero.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - GRATUITA'

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 29 (Segretario della Sezione) tutte le cariche sociali sono esercitate gratuitamente.
- 2) Il C.D.S. può autorizzare il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai Consiglieri sezionali e ai Soci, che siano stati preventivamente autorizzati.

Art. 48 - AUTORIZZAZIONI

- 1) Non sono ammesse iniziative di Soci o di singoli Gruppi:
 - a. prese a nome della Sezione, qualora questa non le abbia debitamente autorizzate per mezzo dei propri Organi competenti;
 - b. In concomitanza ed in concorrenza con quelle promosse dalla Sezione o a discapito della medesima, senza autorizzazione della stessa.

Art. 49 - RESPONSABILITA'

- 1) Con l'iscrizione alla Sezione per mezzo dei Gruppi i Soci accettano incondizionatamente il presente Regolamento ed esonerano l'A.N.A., la Sezione ed i Gruppi da qualsiasi responsabilità nel caso subiscano danni a cose proprie o infortuni ovvero abbiano provocato danni di qualsiasi entità a terzi in occasione di manifestazioni ed altre attività sezionali.

Art. 50 - REGOLAMENTI INTEGRATI

- 1) Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:
 - a. la suddivisione territoriale della Sezione in 20 Raggruppamenti indicata nell'allegato "A";
 - b. i Regolamenti di cui agli articoli 36, 38 e 39 del presente Regolamento, nonché le disposizioni per l'assegnazione dei Raduni sezionali e delle Assemblee dei Capigruppo di cui agli allegati "B" "C" "D"

Art. 51 - INTERPRETAZIONE

- 1) Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionali.

Art. 52 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.N.A.

*Allegato "A"***SUDDIVISIONE TERRITORIALE DELLA SEZIONE IN
20 RAGGRUPPAMENTI**

N°	Gruppi appartenenti	N°	Gruppi appartenenti
1	Carbonera Treviso MM.OO. Salsa-Reginato Treviso Padre Carlo Marangoni	11	Falzè Musano Signoressa Trevignano
2	Istrana Badoere Castagnole Paese Ponzano Veneto	12	Selva del Montello Santa Maria della Vittoria Venegazzù Volpago del Montello
3	Campocroce Mogliano Veneto Preganziol Quinto di Treviso Zero Branco	13	Bavaria Bidasio Nervesa della Battaglia Santa Croce del Montello
4	Biancade Casale sul Sile Cendon di Silea Roncade Silea-Lanzago	14	Camalò Cusignana Giavera del Montello Sant'Andrà Santi Angeli del Montello
5	Breda di Piave Fagarè Monastier di Treviso Pero San Biagio di Callalta Zenson di Piave	15	Biadene Montebelluna
6	Arcade Spresiano Villorba Visnadello	16	Caerano di San Marco Coste-Crespignaga-Madonna della Salute Maser
7	Cimadolmo Maserada sul Piave Ormelle Roncadelle San Polo di Piave Tempio di Ormelle	17	Ciano Cornuda Crocetta del Montello Nogarè
8	Busco-Levada Campodipietra Chiarano-Fossalta Negrizia Ponte di Piave Salgareda	18	Pederobba Onigo
9	Fontanelle Gorgo al Monticano Mansuè Motta di Livenza Oderzo Piavon	19	Castelcucco Castelli di Monfumo Fietta del Grappa Monfumo Paderno del Grappa
10	Barcon Castelfranco Veneto Cavasagra Resana Vedelago	20	Asolo Altivole Caselle d'Altivole Riese Pio X° San Vito d'Altivole

Allegato "B"

DISPOSIZIONI PER L' ASSEGNAZIONE DEI RADUNI SEZIONALI E DELLE RIUNIONI DEI CAPIGRUPPO

Documentazione necessaria e criteri per l'assegnazione

Raduno Sezionale

- 1) Il Gruppo o i Gruppi che intendono organizzare un raduno Sezionale, devono presentare richiesta scritta alla Sezione protocollandola in Segreteria e per conoscenza al Consigliere di raggruppamento, depositandola nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 settembre due anni prima del Raduno Sezionale.
- 2) Il C.D.S. entro il 31 dicembre di ogni anno, in base alle richieste pervenute in Segreteria, delibera l'assegnazione della manifestazione.
- 3) Il Raduno Sezionale dovrà svolgersi nel terzo o quarto fine settimana del mese di settembre, salvo eccezioni motivate e autorizzate dal C.D.S.
- 4) La domanda di assegnazione del Raduno Sezionale dovrà espressamente prevedere:
 - a. Una relazione che illustri: le motivazioni che sottendono la richiesta, il programma in bozza degli eventi previsti, il complesso logistico ed un piano finanziario sostenibile;
 - b. L'assunzione a carico del Gruppo o dei Gruppi richiedenti, di tutte le spese di organizzazione delle diverse manifestazioni collaterali, comprese quelle riguardanti la cerimonia e sfilata finale, tranne per una fanfara che sarà a carico della Sezione;
 - c. La garanzia della presenza alla manifestazione di almeno due fanfare;
 - d. L'osservanza di tutte le indicazioni e/o prescrizioni dettate dalla Sezione attraverso il Vicepresidente nominato dal C.D.S. per sovrintendere alla regolare programmazione dell'evento e il Responsabile organizzativo.
- 5) Il C.D.S. provvede all'assegnazione della manifestazione in base ai seguenti criteri:
 - rotazione all'interno della Sezione;
 - inaugurazioni di Sedi, Cippi, Monumenti o altre manifestazioni di carattere Sezionale;
 - ricorrenza di anniversari decennali maggiori.

Riunione dei Capigruppo

- 1) Il Gruppo o i Gruppi che intendono organizzare la Riunione dei Capigruppo, devono presentare richiesta scritta alla Sezione protocollandola in Segreteria, e per conoscenza al Consigliere di raggruppamento, depositandola nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 settembre dell'anno prima della Riunione dei Capigruppo.
- 2) Il C.D.S. entro il 31 dicembre di ogni anno, in base alle richieste pervenute in Segreteria, delibera l'assegnazione della manifestazione considerando l'ordine di arrivo delle richieste e la rotazione all'interno della Sezione.
- 3) La Riunione dei Capigruppo dovrà svolgersi la terza domenica di novembre, salvo eccezioni motivate e autorizzate dal C.D.S.
- 4) Alla Sezione competono sia il costo del pranzo offerto al Presidente, ai Consiglieri Sezionali ed ai Capigruppo, sia l'introito derivante dalla sottoscrizione a premi.

CERIMONIE

Per tutte le altre cerimonie si fa riferimento alla "Libretta Cerimoniale A.N.A" Sezionale.

Allegato "C"

DISPOSIZIONI PER L' ASSEGNAZIONE DEL DISCO SEZIONALE, DEGLI STRISCIONI, DELLE BANDIERE, E SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FANFARE ALLE ADUNATE NAZIONALI E RADUNI DEL 3° RAGGRUPPAMENTO

- 1) Il Disco Sezionale, gli Striscioni Sezionali e le bandiere da portare per lo sfilamento all'Adunata Nazionale e al Raduno del 3° Raggruppamento sono di anno in anno assegnati ai Raggruppamenti della Sezione come da tabella in calce.
- 2) I Consiglieri Sezionali di riferimento dei Raggruppamenti, in accordo con il Responsabile organizzativo, organizzano ed assegnano di comune accordo con i Capigruppo il Disco sezionale, gli Striscioni e le bandiere.

PARTECIPAZIONE DELLE FANFARE

- 3) Il Consiglio sezionale stabilisce di volta in volta il numero delle Fanfare che parteciperanno all'Adunata Nazionale, al Raduno del 3° Raggruppamento e al Raduno Sezionale e il relativo rimborso.
- 4) Le Fanfare devono avere repertorio alpino e concordare i brani con il Cerimoniere.

CORI

- 5) Nei Cori A.N.A. Sezionali, potranno portare il cappello alpino solo ed esclusivamente i Soci ordinari. Ai soci Aggregati o Amici è concesso portarlo limitatamente alla durata delle esibizioni.

ASSEGNAZIONE DISCO, STRISCIONI E BANDIERE

Ogni anno, sia per l'Adunata Nazionale che per il Raduno del 3° Raggruppamento, un quarto dei Raggruppamenti, ovvero cinque, saranno incaricati di portare, a rotazione:

- A. Il Disco Sezionale
- B. Lo striscione "Sezione di Treviso"
- C. Lo striscione "a tema"
- D. Lo striscione "Terra del Grappa, del Piave, del Montello"
- E. Lo striscione "Gli Alpini donano per l'AVIS-AIDO-ADMO"
- F. Le 89 bandiere

secondo il seguente schema:

- *Primo anno:* Raggr. 1 il Disco sezionale, il Raggr. 2 lo striscione "Sezione di Treviso", il Raggr. 3 lo striscione "a tema", il Raggr. 4 lo striscione "Terra del Grappa, del Piave, del Montello", il Raggr. 5 lo striscione "Gli Alpini donano per l'AVIS-AIDO-ADMO"; i cinque Raggruppamenti porteranno inoltre le 89 bandiere;
- *Secondo anno:* Raggr. 6 il Disco sezionale, il Raggr. 7 lo striscione "Sezione di Treviso", il Raggr. 8 lo striscione "a tema", il Raggr. 9 lo striscione "Terra del Grappa, del Piave, del Montello", il Raggr. 10 lo striscione "Gli Alpini donano per l'AVIS-AIDO-ADMO"; i cinque Raggruppamenti porteranno inoltre le 89 bandiere;
- *Terzo anno:* Raggr. 11 il Disco sezionale, il Raggr. 12 lo striscione "Sezione di Treviso", il Raggr. 13 lo striscione "a tema", il Raggr. 14 lo striscione "Terra del Grappa, del Piave, del Montello", il Raggr. 15 lo striscione "Gli Alpini donano per l'AVIS-AIDO-ADMO"; i cinque Raggruppamenti porteranno inoltre le 89 bandiere;
- *Quarto anno:* Raggr. 16 il Disco sezionale, il Raggr. 17 lo striscione "Sezione di Treviso", il Raggr. 18 lo striscione "a tema", il Raggr. 19 lo striscione "Terra del Grappa, del Piave, del Montello", il Raggr. 20 lo striscione "Gli Alpini donano per l'AVIS-AIDO-ADMO"; i cinque Raggruppamenti porteranno inoltre le 89 bandiere.

Si riprenderà con i primi cinque Raggruppamenti, assegnando il Disco al Raggr. 2, lo striscione "Sezione di Treviso" al Raggr. 3, lo striscione a tema al Raggr. 4, lo striscione "Terra del Grappa, del Piave, del Montello" al Raggr. 5, lo striscione "Gli Alpini donano per l'AVIS-AIDO-ADMO" al Raggr. 1; sempre i cinque Raggruppamenti porteranno le 89 bandiere.

Si procederà con lo stesso metodo negli anni successivi. Il Responsabile organizzativo terrà nota, di anno in anno, delle assegnazioni in modo che possano avvenire con regolare rotazione secondo il metodo indicato.

Le assegnazioni tra i Raggruppamenti di turno potranno seguire anche un ordine diverso, ai sensi del comma 2) del presente Regolamento.

Allegato D - Regolamento Sezionale

GRUPPI

In ottemperanza dell'Art.24 dello Statuto Nazionale, questo documento rappresenta il disciplinare per l'elezione alle cariche sociali ed il funzionamento dei Gruppi appartenenti alla Sezione A.N.A. di Treviso

Nella seduta del 02/2024 del 02/02/2024, il Consiglio Direttivo Sezionale ha ritenuto opportuno stabilire e definire gli articoli specifici per i gruppi: Artt.4 comma 13, Artt. 5, 7, 10, 12 e 17 che non necessitano di alcuna modifica o adattamento. Questi articoli, infatti, conferiscono la flessibilità e l'autonomia necessarie, permettendo così una semplice gestione del Gruppo nell'avanzare degli anni.

Nella stessa seduta, il Consiglio Direttivo Sezionale ha deciso di consolidare gli articoli applicativi dello Statuto Nazionale in un unico documento, al fine di fornire un utile supporto ai Gruppi stessi per una più agevole consultazione del regolamento. Il presente Documento consta di 17 (diciassette) articoli in 12 pagine.

Nella seduta del 01/2025 del 28/01/2025 il Consiglio Direttivo Sezionale ha recepito le osservazioni/suggerimenti pervenuti dai Gruppi introducendo delle modifiche per rendere ancor più snella e chiara l'applicazione dell'Allegato.

Aggiornato al 28/01/2025

ART.1 - GENERALITA'

- 1) Il Gruppo Alpini di _____ della Sezione di Treviso, dell'A.N.A., costituito il _____, ha sede in _____, via _____.
- 2) Il Gruppo ha il compito di realizzare la vita associativa nelle sue varie manifestazioni secondo gli scopi dell'A.N.A. ed in conformità alle norme regolamentari previste dal Regolamento della Sezione A.N.A. di Treviso che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri soci come indicato dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale.
- 3) Per anno sociale è inteso il periodo dell'anno solare dal giorno 1° gennaio al giorno 31 dicembre.

ART. 2 - EMBLEMI

- 1) L'emblema del Gruppo è il Gagliardetto conforme all'art.3 - (allegato 3) dello Statuto Nazionale.
- 2) L'intervento del gagliardetto alle manifestazioni, secondo le disposizioni dell'Art 4 del Regolamento Nazionale, deve essere autorizzato dal Consiglio di Gruppo (C.d.G.) o, in caso di urgenza, dal Capogruppo.
- 3) E' dovere morale dei Soci intervenire alle manifestazioni nelle quali è presente il Gagliardetto del Gruppo.
- 4) E' dovere morale che il Gagliardetto intervenga a tutte le manifestazioni organizzate dalla Sezione ove sia presente il Vessillo Sezionale.
- 5) Il Capogruppo nomina di volta in volta l'Alfiere. Egli avrà cura del decoro e del portamento convenuto.

ART. 3 - AMMISSIONE A SOCIO

- 1) La domanda di ammissione a Socio, firmata dal Capogruppo, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione, ed è corredata dalla necessaria documentazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento Nazionale e dal Regolamento Sezionale.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di TREVISO
Allegato D del Regolamento Sezionale - Gestione Gruppi

- 2) Con l'ammissione a Socio, deliberata dalla Sezione, dopo il parere della Giunta di Scrutinio ed in conformità alle norme stabilite dall'art 4 dello Statuto Nazionale e dagli articoli 6 e 7 del Regolamento Nazionale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera associativa mentre le copie dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale, Sezionale e di Gruppo, sono messe a disposizione di tutti i soci iscritti presso la sede del Gruppo.
- 3) Il Socio che cambia residenza ha l'obbligo di comunicare quanto prima il nuovo indirizzo al capogruppo che ne dà immediata notizia alla Sezione per gli opportuni aggiornamenti dei tabulati.

ART. 4 - AGGREGATI e AMICI DEGLI ALPINI

- 1) La domanda di iscrizione degli Aggregati è redatta sul modulo fornito dalla Sezione.
- 2) Prima di essere inoltrata alla Sezione la domanda di iscrizione degli Aggregati deve essere approvata dal Consiglio di Gruppo.
- 3) Gli Aggregati sono individuati tra coloro che non hanno i requisiti per essere soci e che condividono le finalità dell'A.N.A.
- 4) Gli Aggregati e Amici degli Alpini sono tenuti al rispetto dello Statuto Nazionale, dei Regolamenti Nazionale, Sezionale e di Gruppo, le cui copie saranno a disposizione presso la sede del Gruppo.
- 5) Nel frequentare i locali sociali devono attenersi alle regole comportamentali che il Gruppo e la Sezione hanno stabilito.
- 6) Ove ne ricorrano le condizioni indicate nel Regolamento Nazionale, Il Gruppo può presentare domanda per la qualifica di "Amico degli Alpini, tramite l'apposito modulo, che deve essere accompagnato da una dettagliata relazione che documenti la fattiva collaborazione dell'aggregato richiedente in una o più delle seguenti attività:
 - Protezione Civile
 - Stampa associativa
 - Ospedale da Campo
 - Attività culturali e divulgative
 - Cori e Fanfare dell'Associazione
 - Attività Sportiva
 - Attività di recupero dei siti e della memoria storica
 - Logistica di Gruppo e Sezione
 - Altro (specificare).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di TREVISO
Allegato D del Regolamento Sezionale - Gestione Gruppi

Per i volontari di P.C. è necessario aver effettuato il Corso Salute e Sicurezza e aver partecipato alle attivazioni ordinarie o straordinarie di squadra secondo quanto stabilito dall'art. 19, punto 5 del Regolamento Nazionale di P.C.

- 7) Il Gruppo, ove il rapporto di fiducia, amicizia, e collaborazione con gli Aggregati e gli Amici degli Alpini dovesse venir meno, si riserva espressamente il diritto di proporre al C.d.S la revoca dell'iscrizione.
- 8) Qualunque iniziativa degli Aggregati e degli Amici degli Alpini deve essere preventivamente approvata dal C.d.G. di appartenenza che si fa garante presso il C.d.S.
- 9) Possono partecipare, con proprie classifiche, alle gare sportive organizzate dall'A.N.A. con le modalità previste dal regolamento della gara.
- 10) Gli Aggregati e gli Amici degli Alpini:
 - a. non possono avere la tessera di socio dell'A.N.A.;
 - b. non possono portare il cappello alpino o fregiarsi del distintivo sociale ordinario;
 - c. non hanno diritto di voto attivo e passivo;
 - d. non possono accedere a cariche elettive.
- 11) Gli Aggregati e gli Amici degli Alpini devono versare al Gruppo la quota annuale d'iscrizione all'A.N.A., stabilita di anno in anno, con diritto di ricevere i giornali periodici associativi stampati o in via telematica.
- 12) Gli Amici degli Alpini possono fregiarsi dei simboli appositamente predisposti e approvati dalla Sede Nazionale e possono sfilare in appositi blocchi a loro riservati.
- 13) Gli Aggregati e gli Amici degli Alpini possono indicare tra loro uno o più rappresentanti, i quali partecipano ai Consigli di Gruppo. La presenza dei rappresentanti sarà solo consultiva e, in ogni caso, senza diritto di voto. Il numero dei rappresentanti sarà stabilito dal C.d.G. che approverà anche le candidature dei medesimi.

ART. 5 - ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONI

- 1) Ai sensi dello Statuto Nazionale gli Organi del Gruppo sono:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Capogruppo;
 - c. il Consiglio di Gruppo.

- 2) Sono inoltre individuate le seguenti cariche sociali, stabilite dal C.d.G. su proposta del Capogruppo:
 - a. il Segretario, nell'ambito delle sue funzioni provvede a redigere il verbale del C.d.G.
 - b. il Tesoriere, nell'ambito delle sue funzioni è tenuto, almeno ogni quadrimestre, a presentare al C.d.G. la situazione finanziaria del periodo.

- 3) Il Segretario e il Tesoriere, quando non sono scelti tra i Consiglieri in carica, ma tra gli iscritti al Gruppo, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gruppo.

- 4) Le cariche di Segretario e Tesoriere non possono essere ricoperte dalla stessa persona.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea dei soci (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Capogruppo mediante avviso inviato a tutti i soci e per conoscenza, al Presidente Sezionale e al Consigliere di Raggruppamento, a mezzo posta o con un sistema equivalente più pratico ed opportuno, almeno 15 giorni prima dalla data dell'assemblea.

- 2) L'avviso di convocazione contiene:
 - a. data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
 - b. gli argomenti all'O.d.g. che verranno discussi
 - c. il modulo di delega.

- 3) All'Assemblea possono essere trattati solo gli argomenti stabiliti nell'o.d.g. Non sono ammesse varie ed eventuali ai fini deliberativi.

- 4) Eventuali ulteriori argomenti proposti dai Soci potranno essere discussi solo con l'approvazione da parte dell'Assemblea all'inizio della stessa.

- 5) All'Assemblea Ordinaria hanno diritto di partecipare gli associati in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di TREVISO
Allegato D del Regolamento Sezionale - Gestione Gruppi

- 6) Alle Assemblee Straordinarie hanno diritto di partecipare gli associati in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.
- 7) I Soci intervengono alle Assemblee di persona o si fanno rappresentare, mediante delega scritta e firmata, da un altro Socio.
- 8) Ogni Socio non può rappresentare più di un altro Socio.
- 9) Alle Assemblee partecipa il Consigliere Sezionale di Raggruppamento o altro Consigliere, il quale al termine, sottoscrive il verbale certificandone la regolare esecuzione.
- 10) Il verbale dell'Assemblea va sottoscritto dal segretario, dal Presidente dell'Assemblea e dal delegato Sezionale presente.

ART. 7 – ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata dal Capogruppo, tra il 1° Gennaio ed il 28 Febbraio di ogni anno sociale.
- 2) L'Assemblea Ordinaria tratta i seguenti argomenti:
 - a. relazione morale del Capogruppo;
 - b. rendiconto finanziario dell'anno sociale precedente e previsionale per l'anno in corso a cura del Tesoriere
 - c. determinazione della quota associativa supplementare del Gruppo per l'anno sociale successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea;
 - d. eventuale rinnovo cariche sociali
 - e. nomina delegati assemblea sezionale
 - f. questioni inerenti all'attività del Gruppo;
- 3) Gli argomenti all'ordine del giorno devono essere approvati con la maggioranza relativa (50% +1) dei Soci presenti o rappresentati. Qualora il numero dei partecipanti, presenti o per delega, sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

ART. 8 – VALIDITA' ASSEMBLEE

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida:

- a. in prima convocazione quando siano presenti o per delega la metà più uno dei Soci;
- b. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti;

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di TREVISO
Allegato D del Regolamento Sezionale - Gestione Gruppi

- 2) L'Assemblea elegge:
 - il Presidente al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito,
 - il segretario con la funzione di redigere il verbale e, in caso di elezioni, tre scrutatori.
- 3) Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.
- 4) Per le elezioni alle cariche sociali e le questioni riguardanti persone si deve procedere con votazione per scheda segreta, salvo l'elezione dei Delegati all'Assemblea Sezionale che possono essere eletti con voto palese (per alzata di mano).

ART. 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata quando il Capogruppo lo ritiene opportuno.
- 2) L'Assemblea Straordinaria dei Soci deve essere convocata anche quando almeno un decimo dei Soci, ne fa richiesta scritta al Capogruppo. La richiesta va inoltrata, per conoscenza, anche al Presidente della Sezione e al Consigliere di Raggruppamento.

La riunione deve avvenire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso dato termine, la convocazione viene fatta dal Presidente Sezionale entro le successive tre settimane.

ART. 10 - CARICHE ELETTIVE

- 1) Tutti i Soci del Gruppo, in regola con il tesseramento hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sociale, ad eccezione del Capogruppo che deve avere almeno 2 (due) anni di anzianità d'iscrizione e del Vicecapogruppo che deve essere iscritto al Gruppo da almeno 1 (uno) anno,
- 2) Le proprie candidature devono essere presentate al C.d.G. almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva, indicando la carica che intendono ricoprire
- 3) Il Capogruppo viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti in proprio o per delega; nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati, consenzienti, che hanno avuto il maggior numero di voti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di TREVISO
Allegato D del Regolamento Sezionale - Gestione Gruppi

- 4) Il mandato del Capogruppo dura 3 (tre) anni con un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi,
- 5) Il numero dei Consiglieri di Gruppo da eleggere deve essere compreso fra un minimo di 5 ed un massimo pari al 15 % della forza del gruppo (soci) e viene determinato dal C.d.G. precedentemente alle elezioni.
- 6) Il numero dei soci a cui far riferimento per il calcolo dei Consiglieri da eleggere è quello risultante dal tesseramento alla data del 31 ottobre dell'anno precedente.
- 7) In ogni votazione, a parità di voti, viene eletto il più giovane d'età.
- 8) Qualora il Capogruppo cessi dalle sue funzioni (vedi art. 11 comma 3) la circostanza va immediatamente comunicata al Presidente della Sezione e deve essere convocata, a cura del Vice Capogruppo, un'Assemblea Straordinaria dei soci per l'elezione di un nuovo Capogruppo.
- 9) Qualora il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà la circostanza va immediatamente comunicata al Presidente della Sezione e deve essere convocata, a cura del Capogruppo, un'Assemblea Straordinaria dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio di Gruppo.
- 10) In caso di rinuncia di un Consigliere eletto, gli subentra il primo in graduatoria dei non eletti.
- 11) Di norma il Consiglio si rinnova di un terzo ogni mandato secondo l'anzianità di carica dei Consiglieri stessi.
- 12) Il Consigliere che manca a 3 (tre) consigli consecutivi, senza giustificato motivo, decade dalla sua carica.

ART. 11 - COMPITI DEL CAPOGRUPPO

- 1) Il Capogruppo:
 - a. è il responsabile morale e materiale della Sede Sociale del Gruppo e quindi ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte a terzi, in conformità a quanto sottoscritto nella "Dichiarazione pro Veritate";
 - b. è il garante dell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
 - c. convoca le Assemblee dei Soci come previsto dagli articoli precedenti;
 - d. provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del C.d.G.;

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di TREVISO
Allegato D del Regolamento Sezionale - Gestione Gruppi

- e. Nomina il Vice Capogruppo, scelto fra i Consiglieri in carica
 - f. propone al C.d.G. le nomine delle cariche sociali previste all'art. 5 comma 2.a-b;
 - g. convoca e presiede il C.d.G., redigendo l'O.d.g. coadiuvato dal Vice Capogruppo e dal Segretario;
 - h. in assenza del Segretario, provvede a nominare tra i presenti, un Consigliere a redigere il verbale.
 - i. trasmette le seguenti informazioni entro il 28 febbraio di ogni anno alla segreteria della Sezione:
 - i. le cariche del gruppo
 - ii. la situazione numerica dei soci
 - iii. i nominativi dei delegati per l'Assemblea di Sezione
 - iv. la relazione morale dell'anno e il verbale dell'assemblea
 - v. il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo redatti dal Tesoriere
 - j. sottoscrive i rendiconti finanziari del Gruppo, redatti dal Tesoriere;
 - k. propone al Consiglio Sezionale, dopo avere acquisito il parere del C.d.G., eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati.
 - l. è il responsabile del Gagliardetto.
- 2) In mancanza del Capogruppo, il Vicecapogruppo lo sostituisce in tutte le funzioni.
- 3) Nel caso in cui il Capogruppo dovesse cessare dalle sue funzioni prima della fine del suo mandato triennale, il Vicecapogruppo, entro 30 (trenta) giorni, convoca una 'Assemblea Straordinaria dei soci per l'elezione del nuovo Capogruppo.
- 4) Se il Vice Capogruppo non avrà convocato entro i 30 (trenta) giorni l'Assemblea Straordinaria, sarà il Presidente di Sezione a convocarla per l'elezione del nuovo Capogruppo.

ART.12 - IL CONSIGLIO DI GRUPPO

Il Consiglio di Gruppo (C.d.G.):

- a. è composto dal Capogruppo e dai Consiglieri eletti;
- b. è presieduto dal Capogruppo e, in caso di sua assenza, dal Vice Capogruppo;
- c. Il C.d.G. si riunisce di norma una volta al mese o su richiesta motivata di almeno 2 consiglieri in carica.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di TREVISO
Allegato D del Regolamento Sezionale - Gestione Gruppi

- d. nomina le cariche sociali, di cui all'art. 5 comma 2.a-b, su proposta del Capogruppo;
 - e. esprime il proprio parere motivato al Capogruppo in caso di richiesta di azioni disciplinari nei confronti degli associati da inoltrare alla Sezione per i provvedimenti di competenza;
 - f. redige l'O.d.G. delle Assemblee dei soci;
 - g. Al termine di ogni anno, il C.d.G. esamina il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo del Gruppo, autorizzandone la presentazione all'Assemblea dei Soci;
 - h. Tutte le riunioni del C.d.G. sono verbalizzate dal Segretario;
 - i. Le deliberazioni del C.d.G., per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.d.G.
 - j. Stabilisce il numero di Consiglieri da eleggere per il triennio con i criteri riportati all'art. 10, comma 5 del presente regolamento.
- 2) Le eventuali dimissioni di un Consigliere, prima della fine del suo mandato triennale, devono essere presentate dallo stesso al C.d.G. mediante invio di una comunicazione scritta e motivata al Capogruppo e di una copia, per conoscenza, al Consigliere Sezionale di Raggruppamento.
- 3) Il Consigliere che subentra al dimissionario mantiene lo stato di anzianità di quest'ultimo, maturato al momento delle sue dimissioni.
- 4) La convocazione del C.d.G. e l'ordine del giorno vanno comunicate anche al Consigliere di Raggruppamento il quale ha facoltà di partecipare.

ART. 13 - NORME COMPORTAMENTALI

- 1) L'uso dei locali della Sede Sociale è per diritto riservato agli associati in regola con le norme statutarie e con le quote sociali, ne consegue che l'aspetto, esterno ed interno, deve essere decoroso e armonioso, senza immagini o esposizioni non pertinenti.
- 2) Gli associati di altri Gruppi o Sezioni, nonché gli Alpini in armi, sono considerati graditi ospiti.
- 3) Gli eventuali visitatori occasionali avranno diritto di accesso alla Sede se accompagnati o autorizzati da un associato.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di TREVISO
Allegato D del Regolamento Sezionale - Gestione Gruppi

- 4) Le attività sotto elencate godono del diritto di priorità rispetto a tutte le altre, salvo disposizioni o necessità straordinarie richieste dai Soci e riconosciute dal C.d.G. e comunicate per tempo:
- a. assemblee dei Soci
 - b. riunione del C.d.G.
 - c. riunioni periodiche del Gruppo
 - d. riunioni organizzative per manifestazioni o altro

 - e. cene o pranzi ufficiali del Gruppo
 - f. attività culturali (visite guidate ecc. ecc.).

ART. 14 – UTILIZZO SEDE SOCIALE

- 1) Nei locali della Sede Sociale e nel suo ambito, è vietata qualsiasi attività o propaganda politica, sindacale o religiosa.

- 2) All'interno della Sede Sociale e in tutte le manifestazioni ufficiali o ufficiose, gli associati e, tutti gli eventuali frequentatori, hanno il dovere di comportarsi in modo civile e corretto, sia nell'espressione verbale che in quella fisica, affinché il loro comportamento non possa arrecare danno anche ad uno solo dei presenti.

- 3) Ogni associato deve poter disporre della massima libertà di espressione e/o di critica, nel rispetto comunque delle idee e dei diritti degli altri associati.

ART. 15 – GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Per la gestione ordinaria di proprie disponibilità finanziarie il Gruppo può intrattenere rapporti di conto corrente con Istituti di Credito o con Uffici Postali.

- 2) L'apertura di tali rapporti e la loro gestione è demandata al C.d.G., con l'avvertenza che la facoltà di prelievo è riservata con firma disgiunta al Capo Gruppo, ed al Tesoriere, tutti in carica pro tempore.

- 3) La gestione straordinaria delle disponibilità finanziarie deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART.16 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Sezionale, lo scioglimento del Gruppo è deliberato da un'Assemblea Straordinaria del Gruppo stesso.
- 2) Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
- 3) Gli eventuali patrimoni ed i materiali del Gruppo, in caso di scioglimento, saranno devoluti alla Sezione, onde evitare la dispersione del patrimonio stesso, in conformità all'articolo 31 dello Statuto Nazionale.

ART. 17 - NORMA TRANSITORIA

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale, che in caso di contrasto, comunque, prevarranno sulle norme del presente regolamento.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo Sezionale.
- 3) Il comma 4 dell'articolo 10 del presente Regolamento si applica a partire dal 1/1/2026.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 è necessario verificare il numero di mandati già svolti dal Capogruppo alla data del 1/1/2026:

- se alla data del 1/1/2026 è in corso un mandato triennale e sono già stati effettuati tre (3) o più mandati consecutivi, al completamento dell'ultimo mandato o alla sua anticipata risoluzione è necessario provvedere all'elezione di un nuovo Capogruppo;
- se alla data del 1/1/2026 è stato effettuato un numero di mandati consecutivi inferiore a tre (3) il Capogruppo potrà completare il numero massimo di mandati consentiti (3) prima di procedere all'elezione di un nuovo Capogruppo.

Il comma 10 dell'articolo 10 del presente Regolamento si applica a partire dal **1/1/2026**.
